



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 28/2015 del Reg.

data 18/02/2015

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio innanzi al T.A.R.S. Sede di Catania avverso il ricorso proposto dal dott. G. Indelicato per l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 124 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova, triennio 2014/2016".

L'anno duemilaquindici il giorno dieotto del mese di Febbraio alle ore 11.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. COLICA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

3 | 2

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Sebastiano Marano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr 31 datata 17-02-2015;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs del 18 agosto 200 nr. 267 e s.m.i.

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio innanzi al T.A.R.S. Sede di Catania avverso il ricorso proposto dal dott. G. Indelicato per l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 124 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova, triennio 2014/2016".

Proponente **IL SINDACO**

.....
[Signature]



IL SINDACO

PREMESSO che in data 29 dicembre 2014 veniva assunto al protocollo dell'Ente con il n. 12146 il ricorso al T.A.R.S. sede di Catania, con il quale il dipendente Dott. G. Indelicato adiva il Giudice amministrativo per l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 124/2014 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova, triennio 2014/2016", nonché della deliberazione di Giunta Municipale nr. 135 del 03/12/2014 avente ad oggetto " Modifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova; triennio 2014 – 2016";

CHE, in seno al predetto atto il ricorrente, lamentava, tra l'altro, che siffatte deliberazioni fossero lesive dei propri interessi in quanto le stesse, rideterminando la pianta organica dell'Ente avrebbe previsto solo n. 5 Istruttori di P.M. e il Comandante, reputando siffatto comportamento illegittimo;

RITENUTO che la G.M. ha adottato la deliberazione predetta ritenendola confacente alle esigenze dell'Ente e alla salvaguardia del personale, e che la stessa è stata sufficientemente motivata, non riscontrandosi le censure mosse dal dipendente predetto e ritenendosi l'adozione di tale atto imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi amministrativi;

CONSIDERATO che appare opportuno e doveroso provvedere in merito alle circostanze sopra narrate e, al fine di far valere le ragioni dell'Ente, provvedere all'acquisizione di una incarico legale;

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Autorizzare il Sindaco pro tempore n.q. a costituirsi in giudizio innanzi al T.A.R.S. Sede di Catania avverso il ricorso proposto dal dott. G. Indelicato per l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 124 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova, triennio 2014/2016", nonché della deliberazione di Giunta Municipale nr. 135 del 03/12/2014 avente ad oggetto " Modifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova; triennio 2014 – 2016" e a procedere alla scelta del legale di fiducia, con separato atto monocratico;

2. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Avv. Pietro Sciortino
Via Vecchia Ognina n.140,
Catania. Telefax: 095/381858

Si notifici entro il 24.12.2014

Copia DA GG 29/12/2014

28723

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)
- Sez. Distaccata di Catania - 29 DIC 2014
n. 12146

16 DIC 2014

RICORSO

Per: il dott. Gaetano Indelicato, nato a Catenanuova il 24.9.1955, ed ivi residente in Via Ortensia n.5/7 (C.F. N. IN 012), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Sciortino (c.f. SCRPTR71R14C3510; avv.sciortino@pec.it; fax 095/381858), giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina n.140.

PROCURA ALLE LITI
Mi rappresenti e difenda nel presente processo innanzi il T.A.R.S. - sezione distaccata di Catania - con ogni potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti e di chiamare in causa terzi, l'Avv. Pietro Sciortino del foro di Catania, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Catania.

Io sottoscritto ho ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto.

Ricorrente

Dott. Gaetano Indelicato
[Signature]
vera la firma

Contro: il Comune di Catenanuova (c.f. 80001380866), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Aldo Moro (già Piazza Municipio), Catenanuova (En).

Resistente

Avv. Pietro Sciortino
[Signature]

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.124 del 20.11.2014 avente ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova; triennio 2014-2016", nella parte in cui emerge, come da suo allegato A) facente parte integrante della medesima, che le figure appartenenti alla struttura burocratica della Polizia Municipale

sono in pianta organica fissate nel numero complessivo di 6 (1 istruttore direttivo – Comandante di P.M. e 5 istruttori di polizia municipale);

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.135 del 3.12.2014, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. n.124 del 20.11.2014 avente ad oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova; triennio 2014-2016”, confermando integralmente che le figure appartenenti alla struttura burocratica della Polizia Municipale sono in pianta organica fissate nel numero complessivo di 6 (1 istruttore direttivo – Comandante di P.M. e 5 istruttori di polizia municipale);

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale a quello dianzi impugnato.

FATTO

Il ricorrente è dipendente da anni del Comune di Catenanuova, con la qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, con attuale inquadramento nella categoria professionale “D3” (all.1).

Tal Corpo di Polizia Municipale è stato istituito con regolamento del 25.01.1996 dal Consiglio Comunale di Catenanuova (all.2), conformemente all’art. 6 della L.R. n. 17/1990, e, appunto, con deliberazione di G.M. n. 100 del 21.12.2001 il ricorrente è stato definitivamente inquadrato, ex art. 29 del C.C.N.L. del 14.09.2001, nel posto, allora vacante in pianta organica, di Comandante della Polizia Municipale.

Dal 2004 il dott. Indelicato è stato soggetto ad una serie di gravissime vessazioni sul posto di lavoro che sono culminate addirittura nella trasmissione d’ufficio degli atti processuali del caso



alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna proprio da parte di codesto Ill.mo T.A.R.S. di Catania, con conseguente condanna per 3 gradi del Sindaco p.t. del Comune resistente per il reato di inosservanza dei provvedimenti del Giudice (art. 388 c.p.), nonché in una recentissima condanna per mobbing dello stesso Comune.

Ma per essere chiari, come da nota che si è spedita alla Procura della Repubblica presso la Corte delle Conti (all.3), il ricorrente, dal 2004 al 2014, ha dovuto affrontare ben 12 contenziosi (tutti con esito positivo), distribuiti tra Giudice del Lavoro di Enna, Tribunale amministrativo regionale, Giudice Penale (sino alla Corte di Cassazione).

^^^

Per quanto odiernamente ci interesserà, il T.A.R.S. Catania, sez. int. I, con sentenza del 13 aprile 2006, n. 589 (all.4) ebbe ad accogliere i ricorsi del caso del ricorrente, con condanna alle spese processuali di parte avversa, dichiarando che il Comune di Catenanuova aveva illegittimamente diminuito la dotazione organica del Corpo della Polizia Municipale da 12 a 6 unità in violazione della legge regionale n. 17/1990.

Essendo stata tale sentenza elusa dalla P.A., il dott. Indelicato è stato costretto ad avanzare ulteriore ricorso (R.G. n. 283/07) per l'esecuzione del giudicato, formatosi appunto sulla sentenza n. 589/06, ed il T.A.R.S. di Catania, sez. int. I, ha poi emesso la sentenza di condanna n. 932/07 (all.5).

Stante l'adozione di ulteriori atti volti ('artatamente') a comprimere la posizione del dott. Gaetano Indelicato, impugnati gli stessi presso codesta A.G.A., con la sentenza n.893 del 23.4.2008 (all.6), codesto

T.A.R.S. di Catania ha ulteriormente accertato che “...non vi è traccia della restituzione del Corpo della Polizia Municipale nel numero minimo previsto di 12 addetti ...”.

Non solo.

Il Giudice Amministrativo – evidentemente stanco delle continue elusioni giudiziali – tanto ha deciso: **“In considerazione delle reiterate violazioni di legge commesse dal Comune, il collegio ritiene opportuno trasmettere gli atti del giudizio, unitamente alla presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, per le valutazioni di competenza”**.

Alla luce del rinvio degli atti alla Procura della Repubblica di Enna, disposto il rinvio a giudizio del Sindaco, questi è poi stato condannato dal **Tribunale Penale di Enna con sentenza n.303/11**, a due mesi di reclusione oltre che alla multa per il reato di inosservanza dei provvedimenti del Giudice, ex art.388 cpv. c.p.; pronuncia confermata dalla sentenza della **Corte di Appello di Caltanissetta, sez. pen. n.809/12**, ed infine e recentissimamente dalla **Corte di Cassazione, sez. VI penale, con sentenza del 26.3.-24.9.2014, n.39075/14 (all.7)**.

^^^



Orbene, chiunque penserebbe che dopo plurime condanne in sede amministrativa, civile, e penale (del suo legale rappresentante p.t.) una P.A. finisca con il recedere dal rischiare di ledere ulteriormente la posizione umana e professionale della controparte (il ricorrente dott. Gaetano Indelicato), soprattutto ove si pensi ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa di cui all'art.97 Cost.

Invece no!

Cosa è infatti accaduto?

Che la attuale Giunta Municipale, guidata da Sindaco che durante i fatti sopra narrati rivestiva la funzione di Vice-Sindaco (e che firmò egli la prima illegittima revoca da Comandante del Corpo di P.M. del dott. Gaetano Indelicato)... ha posto in essere atto volto a 'ritornare' al punto di prima... ossia destrutturare il Corpo di Polizia Municipale, abbassandone l'organico in modo tale che non potrebbe più esservi... appunto... un Corpo di P.M. ex L.r. n.17/1990.

In perfetta elusione anche di ben 2 sentenze di codesto Ecc.mo T.A.R.S. di Catania, sopra citate!

Ecco il fatto odiernamente censurato.

Con Deliberazione n.124 del 20.11.2014 (all.8), la Giunta Municipale del Comune di Catenanuova ha rideterminato la dotazione organica complessiva del Comune e sulla base d'essa vi saranno solo n.5 istruttori di P.M. e il Comandante della P.M.: ossia nell'ambito della polizia municipale solo 6 soggetti organici (si ripete: in dotazione organica).

E tale previsione ha confermato con successiva deliberazione della G.M. n. 135 del 3.12.2014 (all.9), come anche da certificazione ottenuta dall'ente (all.10).

Ergo, per legge... non vi sarebbe a tal punto più un Corpo di P.M.:
esattamente il contrario di ciò che invece deve essere, sempre per Legge e per come più volte statuito da codesto T.A.R.S.

Come si diceva... si è ritornati indietro ai fatti di qualche anno fa per una precisa volontà dei rappresentanti comunali, non potendo peraltro pensarsi... che l'attuale Sindaco, che era stato Vice-Sindaco, e che peraltro è stato interrogato dal Giudice del Lavoro di Enna nella causa per mobbing... abbia... dimenticato tutta l'incredibile vicenda processuale dell'illegittimità degli atti compiuti dal Comune di Catenanuova ai danni del dott. Gaetano Indelicato.

E colpisce anche un fatto, che segnaliamo a codesto Ill.mo T.A.R.S. e che si ritiene particolarmente significativo... ossia come nelle premesse di una Delibera di G.M. che riguarda la determinazione organica di tutto il personale del Comune vi sia un poco comprensibile riferimento soggettivo 'peculiare' al dott. Gaetano Indelicato ("Vista la deliberazione di G.M. nr. 46 del 27.3.2012 avente ad oggetto "Inquadramento giuridico in cat. D3 ed inquadramento economico in cat. D5 al Comandante della Polizia Municipale dott. Gaetano Indelicato").

Nessun altro titolare di p.o., nessun altro responsabile di settore è infatti citato (ed invero nemmeno la citazione del ricorrente è, giuridicamente, comprensibile)!

Successivamente, la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.135 del 3.12.2014, avente ad oggetto la "Modifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. n.124 del 20.11.2014", ha confermato nella parte che interessa e sopra specificata, la pregressa Deliberazione n.124 del 20.11.2014.

Avverso tali atti della G.M. del Comune di Catenanuova, nella parte in cui riducono l'organico del Corpo di P.M. da 12 a 6 componenti, si è quindi costretti nuovamente ad agire, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.7 e 9, comma 1, della L. n. 65 del 1986.
- 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.6, comma 1, nonché dell'art. 9, comma 1, della L.r. n.17 del 1990.
- 3) Violazione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune resistente e contraddittorietà tra atti amministrativi;
- 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art.3 della L.r n.10/1991 e carenza di motivazione;
- 5) Incompetenza della Giunta Municipale a rideterminare l'organico del Corpo di polizia municipale; violazione dell'art. 7 della Legge n.65 del 1986 e dell'art.9, commi 1 e 3, della L.r. n.17 del 1990;
- 6) Eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta.

La delibera di G.M. impugnata in parte qua è, innanzitutto, in evidente violazione di Legge oltre che contrastante con Regolamento del medesimo Comune di Catenanuova.

L'art. 7 della Legge nazionale n.65 del 1986, rubricato "Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale", prevede che: "

1. *I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo*

stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

Omissis”.

Nello stesso senso, l'art.6, comma 1, della L.r. n.17/1990 ha disposto che: “Il servizio di polizia municipale, quando abbia almeno sette addetti, può essere organizzato in Corpo di Polizia Municipale”.

E l'art.9, commi 1 e 3, della L.r. n.17 del 1990 testualmente recita: “1. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti della legislazione vigente e dei contratti nazionali di lavoro, **il regolamento comunale:**

a) stabilisce l' ordinamento e l' organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale;

b) determina l'organico, le qualifiche e i profili professionali degli addetti;

Omissis...

3. **Il regolamento comunale del servizio di polizia municipale deve essere approvato dai rispettivi consigli comunali...**”;

Proprio sulla base delle superiori norme il Consiglio Comunale di Catenanuova cui spetta, come visto, la relativa competenza, ha adottato, in data 25.1.1996, il tuttora vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (di cui sopra).

Regolamento all'evidenza violato visto che, abbassando la G.M., con la delibera n.124 del 2014, l'organico della p.m. a 6 componenti non può esservi, ex lege, alcun Corpo...

Né può dirsi che con i c.d. lavoratori precari (soggetti contrattualizzati a termine ed extra-dotazione organica) il Corpo di P.M. mantenga i presupposti numerici di Legge per esistere, essendo stato dalla Giurisprudenza amministrativa che: "L'art.7, l. n.65 del 1986 dispone che i Comuni possono istituire il "Corpo di Polizia Municipale", disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, allorchè il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti. **Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, deve farsi riferimento ai posti in organico, indipendentemente dal numero degli addetti concretamente in servizio**" (T.A.R. Campania, Napoli, sez int. IV, 28.9.2002, n.5867).

Quindi, anche chiarissima contraddizione tra la vigenza di un Regolamento del Corpo di P.M. ed una censurata delibera di G.M. che abbassa l'organico complessivo a 6 posti.

^^^

Ed ancora, sotto il profilo censorio, chiara incompetenza c.d. relativa della G.M. di Catenanuova laddove 'utilizzando' - diciamo così - i poteri della rideterminazione complessiva della pianta organica dell'ente, invece di tenere conto di quanto ex Lege specialis spettante al Consiglio Comunale, ha violato le competenze di questo, rideterminando la dotazione organica del Corpo di P.M., quando invece avrebbe dovuto raccordarsi con il Consiglio Comunale, nel senso di attendere/stimolare eventuale rideterminazione dell'organico della P.M. da parte del Consiglio (ferma poi ogni eventuale tutela giudiziaria anche per un abbassamento eventualmente disposto dal C.C).

E ciò rilevando come già codesto Ecc.mo T.A.R.S. di Catania abbia affermato, nei contenziosi succitati, la competenza del Consiglio Comunale e non già della Giunta laddove si debba intervenire su materia rimesse, appunto, dalla L.r. n.17/1990 al regolamento di P.M. (“determina l’organico”).

^^^

Ma non solo e non basti quanto detto.

Entriamo ancor di più nel merito della questione e della censurabilità del comportamento della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova.

Nel regolamento della P.M. di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 25.1.1996, tuttora vigente, all’art.5 si ritrova precisa norma rubricata “Organico della Polizia Municipale”.

Essa così recita: “...l’organico e la struttura gerarchica funzionale del Corpo di Polizia Municipale è così determinata:

a) *Determinazione del numero dei collaboratori di vigilanza:*

- *n.1 collaboratore di vigilanza ogni 800 abitanti;*
- *n.2 collaboratori di vigilanza ogni frazione geografica e/o quartiere amministrativo;*
- *n.1 collaboratore di vigilanza ogni 1000 ettari di terreno;*
- *n.1 collaboratore di vigilanza per ogni plesso scolastico con almeno cinque aule.*

I superiori dati sono cumulabili e le frazioni si arrotondano all’unità superiore.

b) *Determinazione delle altre qualifiche:*

- *ogni 3 collaboratori di vigilanza... nr. 1 istruttore di vigilanza;*
- ...”

E chiarendo poi che il collaboratore di vigilanza è l’agente di p.m.



La G.M. ha di nuovo, in violazione di norma di Legge e di disposizione regolamentare, violato i criteri di determinazione organica di cui al Regolamento vigente e, fatto tanto più grave, nonostante proprio codesto Ecc.mo T.A.R.S. abbia in passato censurato specificamente eguale comportamento (ed addirittura quando formalmente era intervenuto il Consiglio Comunale..., come peraltro nemmeno nel caso di specie).

Invero, al momento del giudizio innanzi codesto T.A.R.S., nel 2006, la dotazione organica della Polizia Municipale era stata calcolata (al di là delle qualifiche che tengono conto anche delle progressioni di carriera nel frattempo intervenute) in 12 unità sulla base del Regolamento e della Legge.

Nella sentenza n.589/06 codesto T.A.R.S., infatti, fortemente e chiaramente tanto ha scritto: ***“L’abbattimento del personale dai precedenti 12 addetti agli attuali 6 risulta sfornito di qualunque motivazione”***.

Ed attenzione, oggi siamo in presenza di un fatto, se possibile, aggravante.

Nel 2006 il T.A.R.S. aveva dichiarata illegittima la decurtazione organica anche se la popolazione del Comune si era contratta, come espressamente leggesi in sentenza: *“La circostanza che la popolazione residente possa essersi contratta di circa un ventesimo non giustifica in alcun modo la riduzione della metà dell’organico della Polizia Municipale, come giustamente obiettato dal ricorrente, il quale individua in tale decisione la ferma intenzione del Comune di sbarazzarsi del ricorrente stesso.”*

Anche tale aspetto della censura risulta quindi fondato...”

Ebbene:

1) rispetto al 2006 la popolazione del Comune di Catenanuova è oscillata, è andata anche aumentando, ed oggi si è ridotta di solo di 1/32esimo (questo è il rapporto matematico tra la popolazione del 2006, pari a 5042 abitanti e quella del 2014, pari a 4885 abitanti, come da certificazione dell'1.12.2014 dei servizi demografici dell'ente resistente, sub all.11).

Per tale dato certificato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe già prevedere in organico 6 agenti;

2) il Comune di Catenanuova ha poi (vds. all. 12, 13 e 14) 3 frazioni territoriali: Raisa I (popolazione: 66 abitanti); Raisa II (popolazione: 35 abitanti); Isola di Niente (popolazione: 25 abitanti).

Per tale dato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe prevedere in organico altri 6 agenti;

3) Il Comune, poi, gestisce un territorio con Ha 1117,00.

Per tale dato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe prevedere in organico 1 altro agente;

4) Nell'ambito comunale vi sono poi 4 plessi scolastici, ossia quelli di:

- Via Don Luigi Sturzo: con nr.17 aule;
- Via Siracusa: con nr.7 aule;
- Piazza Falcone – Borsellino: con nr.5 aule;
- Via Firenze: con nr.3 aule.

Per tale dato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe già prevedere in organico altri 3 agenti.

Quindi 16 agenti, sicchè sempre sulla base del regolamento da ciò discenderebbe la necessità di previsione in organico di 5 istruttori di vigilanza.

Quindi 21 soggetti complessivi, oltre il Comandante già presente.

Invece neppure 12 (come aveva detto il T.A.R.S.)... neppure 10 (vedremo dopo il perché di questo riferimento numerico)... bensì 6 in tutto, come illegittimamente già tentato in precedenza.

Chiaramente anche in tal caso il dimezzamento è totalmente irrazionale, illegittimo, arbitrario, elusivo di precisa norma regolamentare fondata su Legge Speciale Quadro, oltre che irrispettosa (ancora una volta) di pronunce di codesto T.A.R.S. intervenute tra i medesimi attori della presente vicenda giudiziaria.

Quali le adeguate ragioni amministrative per tornare a comportarsi come già da tempo censurato giudizialmente?

L'esigenza di un'adeguata istruttoria sottesa agli atti amministrativi e di una loro idonea motivazione emerge lampante, e non vogliamo scendere nell'ovvietà, dall'art.3, comma 1, della L. n.241/1990 e s.m.i., secondo cui: "Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria", oltre che dal successivo art.6, comma 1.

Ma qui nulla poteva essere motivato sul dimezzamento dell'organico del Corpo di P.M. ed ecco perché, in merito, manca infatti qualsivoglia motivazione.

Ed altro non dobbiamo aggiungere a sottolineare la gravità del comportamento giuntale censurato, se non che la presente vicenda si

ritiene rappresenti il continuo inaccettabile dei 12 (!!!) contenziosi pregressi.

E si chiede che codesto T.A.R.S., come fatto già in precedenza, voglia, oltre che annullare gli illegittimi atti amministrativi avversari, pure di nuovo rimettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per le eventuali valutazioni di competenza.

^^^

Ma v'è ancora di più.

In altra sentenza, la n.893/08, sempre codesto ecc.mo T.A.R.S. ha testualmente scritto (qualche rigo prima di decidere di inviare gli atti alla Procura della Repubblica di Enna per le reiterate illegittimità commesse dal Comune) che: **“In particolare non v'è traccia della restituzione del Corpo di Polizia Municipale nel numero minimo previsto di 12 addetti”.**

Bene... la Giunta (con il Sindaco, già attore nelle precedenti fasi di questa non accettabile serie di vicende) ha pensato bene di tentare nuovamente di ridiminuire il numero degli addetti al Corpo, nonostante addirittura finanche gli addetti attuali (compresi gli extraorganico) siano 9 – su una previsione organica che si era valutato di recente avrebbe dovuto essere addirittura di 15... - (come emergente dal Piano di Miglioramento dei servizi della Polizia Municipale per gli anni 2013 e 2014 approvato dal Consiglio Comunale, con delibere, rispettivamente, n. 4 e n.5 del 23.1.2014, sub all.15 e 16).

E si pensi che anche se si considerassero non già i criteri regolamentari di determinazione dell'organico (come si deve ed ha fatto codesto T.A.R.S. nel recente passato, come visto) ma l'organico per come 'cristallizzato' nel 1996 al momento dell'approvazione del



regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale, sarebbero 10 gli addetti in organico.

Non certo 6, e non certo con conseguente inesistenza del Corpo di P.M.

^^^

A censurare tutto quanto sopra ha chiaramente interesse, come già in precedenza, il dott. Gaetano Indelicato, per plurime ragioni.

Ed infatti, scendendo a 6 il numero degli addetti della P.M. egli non potrebbe essere più Comandante di un Corpo di P.M. per il fatto stesso che, come visto, al di sotto dei 7 addetti in organico, per Legge, non vi sarebbe più un Corpo, ma un semplice servizio..., con conseguenze sotto il piano strettamente professionale, nonché economico, poiché ciò si riverbererebbe sull'indennità di posizione per la titolarità di posizioni organizzative che vanno proporzionate al 'peso' della struttura burocratica diretta, come da c.c.n.l. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999.

Il ricorrente, inoltre, con sei addetti, non potrebbe certo gestire le problematiche gestionali attinenti la P.M. in un Comune che, come anche visto sulla base delle sentenze del T.A.R.S., presupporrebbe almeno 12 addetti (ed addirittura di più con applicazione rigorosa dei criteri di Legge e del Regolamento di P.M.).

Tanto premesso, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, con espressa riserva di motivi aggiunti,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso, provveda all'annullamento:

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.124 del 20.11.2014 avente ad oggetto:

“Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova; triennio 2014-2016”, nella parte in cui emerge, come da suo allegato A) facente parte integrante della medesima, che le figure appartenenti alla struttura burocratica della Polizia Municipale sono in pianta organica fissate nel numero complessivo di 6 (1 istruttore direttivo – Comandante di P.M. e 5 istruttori di polizia municipale);

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.135 del 3.12.2014, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. n.124 del 20.11.2014 avente ad oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova; triennio 2014-2016”, confermando integralmente che le figure appartenenti alla struttura burocratica della Polizia Municipale sono in pianta organica fissate nel numero complessivo di 6 (1 istruttore direttivo – Comandante di P.M. e 5 istruttori di polizia municipale);

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale a quello dianzi impugnato.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si produce in copia:

- 1) Attestazione sulla posizione professionale del ricorrente, prot. n.11428 del 3.12.2014;
- 2) Regolamento del 25.01.1996, del Corpo di P.M. del Comune di Catenanuova;
- 3) Esposto alla Procura della Repubblica presso la Corte delle Conti per la Sicilia, con ricostruzione della serie di vicende contenziose;
- 4) Sentenza n. 589/2006 del T.A.R.S. Catania, sez. int. I;



- 5) Sentenza n. 932/2007 del T.A.R.S. Catania, sez. int. I;
- 6) Sentenza n. 893/2008 del T.A.R.S. Catania, sez. int. I;
- 7) Sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI penale, del 26.3.-24.9.2014, n.39075/14;
- 8) Deliberazione n.124 del 20.11.2014 della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova;
- 9) Deliberazione n. 135 del 3.12.2014 della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova;
- 10) Certificazione sull'organico del Corpo di P.M. dell'ente resistente, del 3.12.2014, prot. n.11448;
- 11) Certificazione del 5.12.2014 dei servizi demografici dell'ente resistente, prot. n.11511;
- 12) Estratto da sito internet 'Comuni e Città', con indicazione delle frazioni territoriali del Comune di Catenanuova;
- 13) Estratto da sito internet 'www.portaleabruzzo.com.', con indicazione delle frazioni territoriali del Comune di Catenanuova emergenti da dati istat;
- 14) Estratto da sito internet 'tuttiitalia', con indicazione delle frazioni territoriali del Comune di Catenanuova emergenti da dati istat;
- 15) Delibera del Consiglio Comunale del Comune resistente n. 4 del 23.1.2014;
- 16) Delibera del Consiglio Comunale del Comune resistente n. 5 del 23.1.2014.

In via istruttoria si chiede all'ecc.mo T.a.r.s. adito di ordinare al Comune di Catenanuova di rendere informazioni:

- 1) Sul numero di abitanti del Comune risultante dall'ultimo censimento e/o dai suoi atti ufficiali;
- 2) Sul numero di frazioni geografiche e/o quartieri amministrativi comunali;
- 3) Sul numero di ettari di terreno ricompresi nel territorio comunale;
- 4) Sul numero di plessi scolastici (di ogni ordine e grado) con almeno cinque aule per ciascuno presenti sul territorio comunale;

nonché si chiede di ordinare di produrre in originale gli atti odiernamente impugnati.

Si chiede, poi, di essere ammessi a prova per testi sui seguenti punti:

- 1) "Vero o no che nell'anno 2014 risultano residenti presso il Comune di Catenanuova n.4885 abitanti"?

Si indicano quali testi i sigg. : Scravaglieri Angela, nata a Catenanuova il 31.01.1960 ed ivi residente in Via Nazionale nr.98; Grasso Salvatore, nato a Catenanuova il 12.09.1956 ed ivi residente in Via Siracusa nr.26; Fiorenza Filippo, nato a Centuripe il 16.03.1959 e residente a Catenanuova in Via Nazionale nr.44.

- 2) "Vero o no che il Comune di Catenanuova gestisce un territorio (ha territorio comunale) di Ha 1117,00"?

Si indicano quali testi i sigg. : Geom. Rosato Calogero, nato a Catania il 28.12.1968 e residente a Catenanuova in C.da Piano Mulino snc; Geom. Di Fini Gabriele Salvatore, nato a Catenanuova il 10.01.1954 ed ivi residente in Via Stazione nr.5.

- 3) "Vero o no che nell'ambito del Comune di Catenanuova vi sono 3 plessi scolastici aventi ognuno almeno 5 aule"?

Si indicano quali testi i sigg. : Maucieri Cirino, nato a Catania il 18.06.1965 e residente a Catenanuova in Via Venezia nr.22; Barbagallo Giuseppina Maria, nata a Catania il 29.05.1967 e residente a Catenanuova in Via Libertà nr.21.

4) "Vero o no che il Comune di Catenanuova comprende tre frazioni territoriali distinte dal centro comunale (Raisa I; Raisa II; Isola di Niente)?"

Si indicano quali testi i sigg. : Ispett. Lentini Antonino, nato a Catania il 14.05.1961 e residente a Catenanuova in Via P.pe Umberto nr.179; Geom. Maucieri Giuseppe Angelo Maria, nato a Catenanuova il 15.08.1969 ed ivi residente in Via Padova nr.9.

Si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile e natura di 'pubblico impiego' e sconta, pertanto, un contributo unificato dimezzato pari ad Euro 325,00.


Catania, 16 dicembre 2014


Avv. Pietro Sciortino

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Catania, su istanza dell'Avv. Pietro Sciortino, ho notificato il su esteso ricorso a:

1. Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Aldo Moro (già Piazza Municipio), Catenanuova (En), cap. 94010, ed ivi a mezzo racc. a/r


CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Funzionario UNEP
Gravagno Giuseppe

19 DIC. 2014

Proposta di Deliberazione n. 31 del 17.02.2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 17/02/2015.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 17/02/2015.....




IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

.....


L'ASSESSORE ANZIANO



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE


È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE


Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AFFARI GENERALI	X
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	X	SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, 18/02/2015



IL RESPONSABILE


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 18.02.2015 REG. N. R. 204 -

Li, 18.02.2015



IL MESSO COMUNALE


Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12..... comma 4. della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 18/02/2015



IL RESPONSABILE


Da: Dario Sammartino
A: areaamministrativa@comune.catenanuova.en.it
Data mercoledì 18 febbraio 2015 - 17:54

Oggetto: preventivo per costituzione Tar

Egregio Dott. Lentini,

facendo seguito alla telefonata di stamattina, le espongo il mio preventivo per la costituzione nel giudizio Tar avente ad oggetto la dotazione organica della Polizia Municipale.


Esso è formulato secondo i parametri del d.m. 55/2014, applicando il più basso scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.

Seguirò lo stesso criterio del precedente preventivo, e cioè l'applicazione dei parametri con gli importi abbattuti con le massime percentuali, e poi applicherò l'ulteriore abbattimento volontario del 20%.

fase di studio	euro 977,50 +
fase introduttiva	euro 675,50 +
fase decisionale	<u>euro 1.652,50 =</u>
totale	euro 3.305,50 +
15% rimborso spese forfettario	
art. 2, comma 2, dm 55/2014	<u>euro 496,32 =</u>
totale	euro 3.801,82 -
abbattimento 20%	<u>euro 760,36 =</u>
	euro 3041,46

Che arrotondo ulteriormente a euro **3.000** cui vanno aggiunti c.p.a e i.v.a per un totale di euro 3.806,40.

Cordiali saluti.
Dario Sammartino





COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

Prot 1739 del 23/02/2015

Oggetto: Nomina legale di fiducia

DETERMINAZIONE NR. 15 DEL 23/02/2015

IL SINDACO

Premesso che in data 29 dicembre 2014 veniva assunto al protocollo dell'Ente con il n. 12146 il ricorso al T.A.R.S. sede di Catania, con il quale il dipendente Dott. G. Indelicato adiva il Giudice amministrativo per l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 124/2014 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova, triennio 2014/2016", nonché della deliberazione di Giunta Municipale nr. 135 del 03/12/2014 avente ad oggetto " Modifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014 avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova; triennio 2014 - 2016";

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale nr. 28 del 18/02/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale la G.M. autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti Tribunale Amministrativo Regionale, per la controversia di cui sopra;

Acquisita l'offerta e la disponibilità dell'Avvocato SAMMARTINO Dario con studio legale sito a Catania in via Teocrito 48, ad espletare l'incarico di cui sopra;

Dato che l'offerta risulta congrua, rispetto agli adempimenti che il professionista sopra citato, dovrà espletare nei confronti di questo Ente, per adire alle vie legali per opporsi all'Atto di citazione di cui sopra;

Visto il vigente ordinamento degli EE.LL in Sicilia;

D E T E R M I N A

Di incaricare per le motivazioni sopra esposte, l'Avvocato SAMMARTINO Dario, con studio legale sito a Catania in via Teocrito 48, per la costituzione in giudizio, avverso il ricorso presentato dal dipendente Dott. Indelicato Gaetano, Comandante della Polizia Municipale, presso il Tribunale Amministrativo Regionale, nei confronti di questo Ente;

Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali-Amministrativo, la predisposizione di tutti gli atti propedeutici, in ordine al disciplinare d'incarico, all'impegno finanziario ed alla liquidazione di quanto spettante al professionista;

Di trasmettere copia della presente, all'Avv. SAMMARTINO Dario presso lo studio legale sito a Catania in via Teocrito 48.-

Dalla Residenza Municipale li 23/02/2015

IL SINDACO

(Dr. Aldo Biondi)

M.P. 18/2015



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 2269 del 10/03/2015.

DETERMINAZIONE NR. 18 DEL 02/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO : Nomina legale di fiducia - Impegno spesa -

RICHIAMATA la deliberazione nr. 28 del 18/02/2015, avente ad oggetto "Autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio innanzi al T.A.R.S sede di Catania avverso il ricorso proposto dal dott. G. Indelicato per l'annullamento della deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014, avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova , triennio 2014/2016 ".

VISTA la Determinazione Sindacale nr 15 del 23/02/2015, con la quale si incaricava l'avvocato SAMMARTINO Dario, professionista con studio legale ubicato a Catania in Via Teocrito 48, per la costituzione in giudizio di cui sopra;

VISTO il preventivo di spesa per diritti ed onorari, fatto pervenire dall'Avvocato SAMMARTINO Dario, con studio legale ubicato a Catania in Teocrito 48;

RITENUTO OPPORTUNO, dover procedere all'impegno della somma ascritta nel preventivo pervenuto, per dare esecuzione all'incarico formulato con determina Sindacale nr 15/2015;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente e indifferibile, ai sensi dell'art 163 del TUEL;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di euro 3.806,40 (tremilaottocentosei/40) per diritti ed onorari, relativi all'incarico di cui alle Determina Sindacale nr. 15/2015, in merito alla costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dal dott. G. Indelicato per l'annullamento della deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014 , avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova , triennio 2014/2016".
2. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al
Tit. ~~1.01.08.02~~ del redigendo bilancio 2015

Li, 09/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Corrado Lentini)



CURRICULUM VITAE DELL'AVVOCATO DARIO SAMMARTINO

Le pretesi dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. N. 44572000. Su richiesta dell'Ente interessato potrà essere fornita la documentazione relativa alla veridicità di quanto dichiarato.

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME **DARIO SAMMARTINO**

DATA DI NASCITA **13 MAGGIO 1963**

LUOGO DI NASCITA **CATANIA**

NAZIONALITÀ **Italiana**

CODICE FISCALE **SMM DRA 63E13 C351Y**

E-MAIL **avv.dariosammartino@gmail.com
dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it**

STUDIO LEGALE **Via Teocrito n. 48, Catania
Tel. e fax 095.8361099**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

APRILE 1986

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con il voto di 110/110 e lode, Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo sull'Autorizzazione all'apertura di sportelli bancari.

TITOLI PROFESSIONALI

APRILE 1989

Iscritto all'Albo degli Avvocati

MAGGIO 2001

Iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistrature Superiori.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente

Lavora presso il proprio Studio Legale di Catania svolgendo l'attività di avvocato prevalentemente nell'ambito del Diritto Amministrativo;

È consulente legale di una primaria Casa di Cura di Catania e di una primaria Casa di riposo e RSA di S. Agata Li Battiati (Ct);

È difensore di fiducia dei Comuni di Augusta (Sr), Centuripe (En), Catenanuova (En), Licodia Eubea (Ct), Maniace (Ct), Melilli (Sr), Regalbuto (En), San Cono (Ct), Valguarnera (En);

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Ha svolto il Servizio Militare di Leva presso il Comando del 4° Corpo d'Armata Alpino di Bolzano; è stato congedato con elogio scritto del Comandante del corpo.

PER IL PASSATO

**Ha prestato attività di rappresentanza e difesa in numerosissimi giudizi amministrativi:
circa 1.100 dinanzi ai T.A.R. di diverse regioni;**

circa 200 dinanzi al Consiglio di Stato, CGA, Corte dei Conti;

circa 200 dinanzi alla giurisdizione ordinaria e del lavoro (Tribunali e Corti di Appello);

circa 500 dinanzi agli organi della Giustizia Tributaria;

in una considerevole percentuale di tali giudizi ha difeso Pubbliche Amministrazioni;

**ha trattato questioni attinenti a tutti i rami del Diritto Amministrativo, in particolare:
Lavori Pubblici, Forniture e Servizi;**

Edilizia e Urbanistica;

Ambiente;

Ordinamento ed Organizzazione degli Enti Locali;

Pubblico Impiego;

Sanità e Servizi Sanitari;

Erogazione e gestione dei Servizi Sociali.

Tariffa di igiene integrata (T.i.a.)

OTTOBRE 1997- APRILE 2003

Ha svolto il compito di esperto giuridico del Sindaco di Palagonia (figura di consulente particolarmente qualificato, prevista dall'art. 14 della Legge Regionale n. 7/2002);

LUGLIO 2003 – GIUGNO 2004 / GENNAIO – GIUGNO 2005

Ha prestato la sua opera come consulente dell'Az. Ospedaliera "S. Elia" di Caltanissetta per un procedimento di realizzazione di un'opera pubblica dell'importo di circa € 20 mln

FEBBRAIO – DICEMBRE 2006

Ha prestato la sua opera come consulente del Comune di Melilli (SR) nella materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

OTTOBRE 2005 – NOVEMBRE 2011

Ha prestato la sua opera quale consulente legale del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania

FEBBRAIO 2008 – DICEMBRE 2011

FEBBRAIO 2013 – FEBBRAIO 2014

Ha prestato la sua opera quale consulente legale della Enna Euno s.p.a., società d'ambito per la gestione del ciclo dei rifiuti.

PUBBLICAZIONI

Ha partecipato, insieme ad altri autori, alla stesura del volume "Il Codice dei Contratti pubblici"- Commento al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Edizioni Simone, 2006 e aggiornamento 2012

Ha partecipato, insieme ad altri autori, alla stesura del volume "La responsabilità della Pubblica Amministrazione", Edizioni CEDAM, 2007.

Partecipa alla rivista giuridica on-line - "Leggioggi.it", ove tiene una rubrica.

PATENTE

È in possesso di Patente di tipo "B";

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E DISPONIBILITÀ ALLA DOCENZA

GESTIONE E CAPACITÀ RELAZIONALE IN ORDINE AI
PROCESSI DI FORMAZIONE GIURIDICA

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese parlato e scritto

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze informatiche:

Addestramento su procedure WORD;

Addestramento di secondo livello su Personal Computer;

Addestramento all'uso delle principali banche dati giuridiche su
supporto digitale ed all'accesso al Processo Telematico.

Si presta il consenso all'utilizzazione dei dati contenuti nel presente curriculum.
Catania, 5/3/2015



Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013

in dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Io sottoscritto avv. Dario Sammartino, nato a Catania il 13/5/1963, domiciliato a Catania via Teocrito n. 48 in veste di professionista incaricato per l'assistenza e rappresentanza del Comune di Catenanuova in un giudizio dinanzi al T.A.R. Sicilia-sezione di Catania, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

relativamente a quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 c. 1, lettera c):

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE

di non svolgere incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, né di collaborazione o consulenza e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

SEZIONE II – ATTIVITA' PROFESSIONALE


di svolgere l'attività professionale di avvocato nel proprio studio in Catania via Teocrito n. 48

Catenanuova, 5/3/2015

Dario Sammartino

Scadenza: 20/01/2019

AO 3702090



IPZS spa - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome.....SAMMARTINO.....
Nome.....DARIO.....
nato il.....13/05/1963.....
(atto n.....27.....P.....2.....S.....A.....)
a.....CATANIA (CT).....
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....CATANIA (CT).....
Via.....OLIVETO SCAMMACCA Nr 75 Pl. 3.....
Stato civile.....=====.....
Professione.....AVVOCATO.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....1.80.....
Capelli.....CASTANI.....
Occhi.....CASTANI.....
Segni particolari.....N.N.....


Firma del titolare.....*Dario Sammartino*.....
CATANIA (CT).....21/01/2009.....
Impronta del dito indice sinistro.....
SINDACO
DOTT. VINCENZO BINACCI
L'Impiegato Responsabile
Giovanna Di Cicco
